DISPOSIZIONI PER FAVORIRE L'ATTIVITA' SVOLTA DAL CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO

Art. 2

Rapporti con il Servizio sanitario nazionale

1. Per lo svolgimento delle attivita' previste dall'articolo 1, comma 2, il CNSAS opera in stretto coordinamento con il Servizio sanitario nazionale, con il Sistema dell'emergenza e urgenza sanitaria, con i servizi di elisoccorso e con le centrali del numero unico di emergenza 112 Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione dei principi stabiliti dall'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992, e dalla presente legge, individuano nelle strutture operative regionali e provinciali del CNSAS i soggetti di riferimento esclusivo per l'attuazione del soccorso sanitario nel territorio montano ed in ambiente ipogeo. 3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi di urgenza ed emergenza sanitaria, stipulano apposite convenzioni con le strutture operative regionali e provinciali del CNSAS, atte a disciplinare i servizi di soccorso e di elisoccorso, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

Versione in vigore dal 14 ottobre 2020, tuttora in vigore · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per favorire l'attivita' svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico
Estremi	Legge 21 marzo 2001, n. 74
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-per-favorire-l-attivita-svolta-dal-corpo-nazionale/art-2-rapporti-con-il-servizio-sanitario-nazionale

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it